



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2880/2022

TRA

COCONUDA & COCONUDINA CASERTA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Danilo Russo, presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla piazza della Costituzione n. 4

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21 aprile 2022 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 6 aprile 2022, la notifica dell'avviso di addebito n. 32820190007894787000 con il quale l'Istituto previdenziale le intimava il pagamento dell'importo di euro 2475,22 a titolo di contributi Modello DM10/V relativi all'anno 2015.

Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione.

Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.

Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.

Parte opponente quale unico motivo di opposizione eccepisce la prescrizione del credito.



L'eccezione non merita accoglimento.

Rileva il giudicante come l'Inps, costituitosi tempestivamente in giudizio, nella memoria difensiva, ha, in primo luogo, dedotto che il debito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto concerne somme richieste a titolo di contributo di licenziamento ex dell'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012, così come modificato dalla legge n. 228/2012, per i licenziamenti dei due dipendenti effettuati dalla società istante nell'anno 2015.

Al fine di confutare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, l'Inps ha allegato e documentato che il credito vantato dall'Istituto trova, a sua volta, fondamento nella diffida prot. INPS.2000.21/11/2018.0684730 del 21.11.2018, con la quale l'ente convenuto invitava l'azienda al versamento del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in relazione all'anno 2015.

Orbene, emerge dalla documentazione versata in atti dall'Inps che tale diffida – espressamente indicata nel corpo dell'avviso di addebito per cui è causa – è stata regolarmente notificata all'indirizzo pec della società ricorrente in data 22.11.2018 (cfr. doc. in atti prod.ne Inps).

Rileva al riguardo il Tribunale che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), *corpus* normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la notifica a mezzo Pec *“segue, ove la legge non prevede altrimenti, le regole della comunicazione a mezzo posta, e comunque segue l'art. 1335 c.c. (Cass. n. 29237/17), sicché una volta provato con la ricevuta di consegna che qualcosa è arrivato all'indirizzo del destinatario, vale il principio di diritto per cui spetta a questo allegare e provare di aver ricevuto un atto diverso o non averne ricevuto alcuno (Cass. 22687/17; Cass. n. 23920/13; Cass.n.13259/12; Cass.n.12078/03).*

Ebbene, come già su evidenziato, dalla documentazione in atti risulta che l'atto di diffida del 21.11.2018, contenente la richiesta di pagamento delle somme di cui all'opposto avviso di addebito, è stato notificato via pec alla società opponente in data 22.11.2018 all'indirizzo coconudaecoconudinacasertasrl@pec.it (cfr. allegati produzione Inps).

Pur in mancanza del formato EML, la documentazione prodotta appare sufficiente a far ritenere provata l'avvenuta notifica della diffida.

Essa contiene infatti l'attestazione di consegna nella casella di destinazione da parte del gestore della casella di posta elettronica del destinatario che ne fa una “ricevuta di avvenuta consegna” ai



sensi dell'articolo 6 comma 3 dpr n. 68/2005 a fronte della quale, non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. ad es. Cass. 10630/2015).

Il fatto che la ricevuta di consegna non rechi l'indicazione dell'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge; e poiché, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso (dall'originale o la copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla.

Prova che, nella fattispecie, non è stata in alcun modo fornita dalla parte opponente che si è limitata, sul punto, ad una contestazione del tutto generica. Parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere l'atto.

La società non ha contestato che quello indicato dall'Inps sia l'indirizzo di posta elettronica riferibile alla società.

In assenza di elementi di segno contrario, non avendo né dedotto né provato l'odierna opponente di aver ricevuto diversa comunicazione rispetto a quella indicata e prodotta agli atti dall'Inps, deve ritenersi regolare la notifica a mezzo pec della diffida di pagamento, applicandosi nella specie l'art. 1335 c.c..

Pertanto, considerato che la contribuzione richiesta dall'ente convenuto concerne l'annualità 2015, non può dirsi maturata alcuna prescrizione in ragione della rituale notifica della diffida ad adempiere del 22.11.2018 cui ha fatto seguito la notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta in data 06.04.2022.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo adeguata alla natura ed al valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 980,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.

Santa Maria Capua Vetere, 24 ottobre 2025

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni

